

**OBIETTIVI GENERALI PREFIGURATI  
PER LA DISCIPLINA DELLA MOBILITA' DEL PERSONALE DELLA  
POLIZIA DI STATO**

- Premessa

La specificità e le differenti normative relative all' accesso, alle funzioni, alle qualifiche giuridiche ed all'impiego del personale dei vari ruoli gerarchici, richiedono che i relativi criteri per la mobilità dovranno tener conto di tali peculiarità, pur nel rispetto, per quanto possibile, della filosofia generale comune.

Dovranno essere previsti, quindi, criteri differenziati, oltre che per il ruolo operativo e quello tecnico, anche per il ruolo dei direttivi, per quello degli ispettori ed equiparati, per quello dei sovrintendenti ed equiparati e per quello degli assistenti ed agenti ed equiparati.

- Priorità temporale

Preliminare individuazione dei criteri di applicazione dei principi della legge 104 del 1992, sia in rapporto all' inciso legislativo "ove possibile", che in rapporto all'incidenza sulla disponibilità delle sedi a favore del restante personale.

Definizione dei criteri specifici per i movimenti del personale del ruolo assistenti ed agenti ed a seguire quelli dei sovrintendenti, degli ispettori e dei funzionari direttivi del ruolo ordinario, per poi proseguire con quello dei ruoli tecnici.

**OBIETTIVI**

- Individuazione delle modalità per le richieste di trasferimento da esprimere non per singolo ufficio, ma per sede, individuata nel comune. Gli uffici e reparti della sede possono essere indicati come preferenze, assecondabili secondo elementi valutativi da individuare, quali:
  - a) identità di specialità o specializzazione rispetto all'ufficio e incarico ricoperto, in funzione degli anni di impiego svolti dopo il corso di formazione specifica;
  - b) pregresso e costante impiego nel medesimo settore;
  - c) idoneità psico attitudinale (solo se richiesta dallo specifico impiego).

- Individuazione di precise direttive ed uniformi applicazioni per valutare l'insussistenza di motivi di incompatibilità nella sede richiesta, quale condizione necessaria per essere inseriti nella relativa graduatoria.
- Attuazione del disposto dell'art. 55 del D.P.R. 335 del 1982, rendendo noto semestralmente il numero delle domande di trasferimento presentate, distinto per ruoli e qualifiche.
- Individuazione nell'ambito dell'elenco delle sedi disagiate annualmente determinate ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 335/1982, di un ristretto numero di *sedi particolarmente disagiate* al fine di attribuire, al periodo di servizio prestato in esse, un punteggio aggiuntivo rispetto a quello prestato nelle altre sedi (ciò oltre al già previsto abbassamento del limite a due anni per poter presentare istanza di trasferimento).
- Individuazione delle tipologie particolari di reparti od uffici per i quali è ritenuto necessario il preventivo nulla osta da parte dei responsabili (periferici o centrali) per il trasferimento in entrata nella specifica attività.
- Individuazione delle particolari specializzazioni o qualificazioni per le quali è necessario acquisire il preventivo parere di idoneità psico attitudinale. L'acquisizione dell'eventuale parere non penalizza in termini temporali l'istruttoria dell'istanza.
- Individuazione dei tempi minimi ( preventivamente indicati nel bando di selezione e salvo gravi e comprovati motivi), di permanenza nella specifica attività dopo il conseguimento di brevetti, specializzazioni, qualificazioni e simili, in relazione ai costi sostenuti dall'Amministrazione per la relativa formazione. Trascorso tale periodo, il possesso del titolo non pregiudica le procedure per l'inserimento nella graduatoria di trasferimento.
- Accertamento della possibilità giuridica concernente l'applicabilità dell'art.42 bis del dec. Leg.vo 151 del 2001 al personale della polizia di stato.
- Individuazione delle fasi formali connesse con le nuove immissioni in servizio e relativi trasferimenti a domanda, con indicata la calendarizzazione dei movimenti, il termine per la presentazione delle istanze, quello per la formazione della graduatoria, la sua pubblicazione e quello per le eventuali revoche o correzioni.
- Individuazione dei parametri per la formazione della graduatoria, tra i quali:

- a) anzianità di sede, con particolare incidenza per quelle particolarmente disagiate;
  - b) anzianità di ruolo;
  - c) esigenze personali e familiari, ivi comprese quelle di carattere assistenziale;
  - d) precedenti trasferimenti d'autorità per esigenze di servizio (esclusi quelli per incompatibilità ambientale, a seguito di presentazione a consultazioni elettorali o per termine corso di formazione).
- Individuazione di iniziative per conferire il reale e concreto significato ai provvedimenti ex art. 7 del D.P.R. 254 del 1999, istituito per alleviare disagi a carattere contingente e temporaneo risolvibili o attenuabili con la particolare procedura, che non può assumere il carattere di transizione ponte, in attesa del definitivo trasferimento.  
In tale ottica, oltre a concedere già col primo provvedimento un congruo periodo idoneo a risolvere la situazione contingente, fino ad un limite temporale massimo. Potrebbe essere introdotto il principio per cui la permanenza in posizione ex art. 7 oltre tale termine, non concorra a determinare l'anzianità nella sede ove si presta servizio e dalla quale si aspira ad essere trasferito.
  - Analogamente, al fine di attenuare i disagi organizzativi e di servizio connessi alla circostanza che, nell'attesa che maturino i tempi per il trasferimento richiesto, si frequentino più corsi con le agevolazioni previste dall'art. 78 del D.P.R. 782 del 1985, potrebbe essere previsto che il tempo trascorso in posizione di assenza continuativa dal servizio effettivo per più di sei mesi per tali motivi, non concorra a determinare l'anzianità di sede di uscita.
  - Esame della fattibilità di ridurre percentualmente l'anzianità di sede di uscita in caso di trasferimento intermedio verso la sede di definitiva aspirazione (concetto di servizio disagiato, in funzione della sede di assegnazione rispetto a quella ambita).
  - Individuazione dei criteri per i movimenti nell'ambito della stessa sede, le eventuali precedenze e limitazioni.
  - Verifica, anche sperimentale o per simulazione e distinta per ruoli e qualifiche, del principio di assegnare gli allievi al termine del corso di formazione, sulla base di una graduatoria unica nazionale e secondo disponibilità (dopo aver disposto i movimenti del personale già in servizio).
  - Modalità per rendere effettiva ed incisiva l'attività dei tutors nell'ambito degli istituti di formazione, utilizzando anche neo agenti individuati durante il corso e ritenuti idonei dal direttore della Scuola.

- Individuazione di alcune specifiche attività e/o di alcune tipologie di reparto, per le quali prevedere un limite massimo di età per la prima assegnazione.
- Individuazione di ipotesi risolutive od attenuative dirette ad abbassare, sia pure progressivamente, il limite d'età media del personale in servizio in alcune sedi sensibili per raggiungere le quali occorre possedere una elevata anzianità nella sede di uscita (es. riservare una modesta percentuale delle disponibilità alle nuove immissioni in servizio).
- Individuazione dell'ordine temporale delle procedure, nell'ambito dei posti resi disponibili, secondo priorità di sede di uscita:
  - a) trasferimenti a domanda nell'ambito della stessa sede (Comune);
  - b) trasferimenti a domanda nell'ambito della stessa provincia;
  - c) trasferimenti da altre sedi;
  - d) assegnazioni per fine corso.
- Individuazione delle modalità di transito, sia pure graduale, dal sistema in vigore a quello previsto dalle nuove procedure .

**11 aprile 2011**